



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione

*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione*

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E PARITARI
LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE
BOLZANO

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO – TRENTO

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2014/2015 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Per l'anno scolastico 2014/2015, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.26 dell'11-10-2013, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.

Le date indicate per l'anno scolastico 2013/2014, contenute nella citata C.M. n.26/2013, si intendono riferite anche all'anno scolastico 2014/2015. Le stesse, se ricadenti in giornata festiva, si intendono prorogate al primo giorno non festivo, e vengono di seguito riportate:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- **30 novembre 2014**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico Tale termine viene eccezionalmente prorogato al **12 dicembre 2014**.

- **30 novembre 2014**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (*anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici*), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame Tale termine viene eccezionalmente prorogato al **12 dicembre 2014**.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

- **31 gennaio 2015**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

- **31 gennaio 2015**, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.

L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;

- **20 marzo 2015**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2015 e prima del 15 marzo 2015 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

- **Alunni della penultima classe**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

- **Alunni dell'ultima classe**

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la "*validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009*", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata CM n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano altresì all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Si aggiunge che, ai sensi dell'art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n. 20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

- Alunni dell'ultima classe - corsi di secondo livello (corsi serali)

Al fine di assicurare agli alunni dei corsi serali che nell'anno scolastico 2014/15 frequentano il quinto anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e degli Istituti d'Arte e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di Stato (vedi C.M. n.36 del 10 aprile 2014).

- Indirizzo di studio del previgente ordinamento "Dirigente di comunità"

Gli studenti non promossi alla quinta classe e gli studenti non ammessi idonei alla quinta classe dell'indirizzo di studio del previgente ordinamento "Dirigente di comunità" possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere unicamente per l'anno scolastico 2014-2015 gli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, per il predetto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

indirizzo. Gli esami verranno sostenuti con le modalità previste dall'art.4, comma 20, dell'OM n.37 del 19.5.2014.

- Liceo Artistico quadriennale previgente ordinamento

A seguito della soppressione del liceo artistico quadriennale, non sono più previsti corsi annuali integrativi.

Gli studenti in possesso del diploma di liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento possono, eccezionalmente, sostenere, in qualità di esterni, direttamente l'esame colloquio già previsto, al termine dei corsi annuali integrativi, dall'articolo 191 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. L'esame colloquio si svolgerà secondo le indicazioni della circolare n.80 del 19-10-2005, con commissione presieduta dal Dirigente scolastico e composta dai docenti delle discipline fondamentali ed integrata, di volta in volta, dai docenti delle discipline opzionali.

L'esame si svolge in periodo stabilito dal dirigente scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, sulle seguenti discipline:

- lingua e letteratura italiana; filosofia; matematica; scienze; disciplina opzionale (lingua e civiltà straniera/ Economia e diritto /Fisica/ Storia moderna e contemporanea).

Al termine dell'esame la commissione dichiara la idoneità o la non idoneità del candidato per quel che concerne le iscrizioni alle facoltà universitarie e traccia un breve profilo con riferimento soprattutto all'orientamento universitario.

In caso di esito positivo, vengono rilasciati dal dirigente scolastico della istituzione scolastica sede di esame attestati contenenti la dichiarazione di idoneità e la valutazione di orientamento.

Le domande di ammissione all'esame colloquio vanno rivolte al competente Direttore Generale regionale entro il **12 dicembre 2014**. Il Direttore Generale comunica al candidato l'ammissione o non all'esame colloquio e la scuole sede d'esame.

- Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (conseguito nella Regione Lombardia)

Nelle more della piena attuazione dell'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale, di cui all'allegato 4 all'Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, confermato dall'allegato 3 all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'11 novembre 2011, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale e lo abbiano frequentato.

Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 4 del 18/1/2011.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2014. Tale termine viene eccezionalmente spostato al **12 dicembre 2014**.

- **Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico** (*Protocollo d'Intesa MIUR-Province Autonome di Trento e Bolzano*)

Gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e che intendono sostenere al termine dell'apposito corso annuale l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6 del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato quali alunni interni dell'istruzione professionale.

La struttura e l'articolazione dell'esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 febbraio 2013 (cfr. articolo 6, comma 5, DPR 15 marzo 2010, n.87).

Gli studenti interessati presentano entro il 30 novembre la predetta domanda al proprio dirigente/direttore della sede dell'istruzione formativa, dove frequentano l'apposito corso annuale. Tale termine viene eccezionalmente spostato al **12 dicembre 2014**.

- **Disposizioni generali**

I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all'esame di Stato, effettuano immediatamente l'esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

- i candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno.
- Sostengono altresì l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate.
- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.37 del 19 maggio 2014, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 12 dicembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Seguirà apposita tabella con i codici relativi agli indirizzi di esame.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 3 della OM n.43 del 6-8-2014, la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno **17 giugno 2015**, alle ore 08.30.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo